

REGOLAMENTO (CEE) N. 2516/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1981

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che il 21 novembre 1978 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2) un avviso di apertura di una procedura antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio originarie della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica;

considerando che la Commissione ha proceduto ad una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio la quale, come enunciato nel regolamento (CEE) n. 2599/79 della Commissione (3), ha comprovato l'esistenza del dumping e del pregiudizio medesimi ed ha evidenziato la necessità di interventi immediati a tutela degli interessi comunitari;

considerando che sono stati accettati impegni volontari in materia di prezzi dagli organismi di esportazione della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania;

considerando che l'organismo di esportazione sovietico non ha proposto di assumere alcun impegno in tal senso;

considerando che la Commissione ha pertanto istituito, con il regolamento (CEE) n. 2599/79 di cui sopra, un dazio provvisorio antidumping sul carbonato di sodio leggero originario dell'Unione Sovietica;

considerando che tale dazio provvisorio è stato confermato dal regolamento (CEE) n. 407/80 del Consiglio (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo;

considerando che il dazio in tal modo istituito corrispondeva alla differenza tra il prezzo all'importazione e l'importo di 105,10 dollari USA;

considerando che, nel maggio 1981, alcuni rappresentanti del CEFIC e dei produttori comunitari di carbonato di sodio hanno denunciato alla Commissione alcune violazioni degli impegni in materia di prezzi da parte, tra l'altro, dell'esportatore bulgaro;

considerando che da un esame delle statistiche doganali relative alle esportazioni bulgare è emerso che alcune importazioni nella Comunità provenienti da questo paese sono state effettuate a prezzi sostanzialmente inferiori al prezzo stabilito nell'impegno;

considerando che, il 18 maggio ed il 24 giugno 1981, la Commissione ha ripetutamente invitato l'esportatore bulgaro a giustificare la sua posizione e lo ha informato sulle possibili conseguenze di una sua risposta insoddisfacente; che l'esportatore non ha dato alcuna risposta soddisfacente;

considerando pertanto che, per tutelare gli interessi della Comunità, è necessario respingere l'impegno dell'esportatore bulgaro e ricorrere ad un'immediata applicazione delle misure provvisorie sulla base delle informazioni disponibili, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del predetto regolamento (CEE) n. 3017/79;

considerando che, poiché i dati disponibili sono quelli contenuti nel regolamento (CEE) n. 407/80, il dazio provvisorio deve essere basato, soprattutto per quanto riguarda il valore normale, sugli stessi criteri di quelli relativi al dazio definitivo;

considerando, pertanto, che il dazio provvisorio deve essere pari alla differenza tra il prezzo all'importazione e 105,10 dollari USA;

considerando che, poiché la riscossione di tale dazio sulla base di un prezzo franco frontiera dello Stato membro importatore potrebbe dare adito a difficoltà di ordine tecnico, sembra opportuno adottare come base il prezzo franco frontiera della Comunità; che la cosa non avrà conseguenze importanti sull'importo del dazio da riscuotere;

considerando che, come dichiarato nel regolamento (CEE) n. 407/80, al fine di evitare che non venga corrisposto il dazio antidumping, è necessario prevedere una procedura alternativa per il calcolo del dazio nel caso in cui il prodotto non sia immesso in libera pratica dal primo acquirente della Comunità,

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. C 277 del 21. 11. 1978, pag. 4.

(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 12.

(4) GU n. L 48 del 22. 2. 1980, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con il presente regolamento la Commissione respinge l'impegno di prezzo offerto il 15 ottobre 1979 dall'esportatore bulgaro di carbonato di sodio leggero.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sul carbonato di sodio leggero di cui alla sottovoce ex 28.42 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex ex 28.42-31, originario della Bulgaria.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo franco frontiera della Comunità, non sdoganato, per tonnellata netta, pagato dal primo acquirente nel territorio doganale della Comunità, ed il prezzo di 105,10 dollari USA.

3. Il prezzo di 105,10 dollari USA di cui al paragrafo 2 è netto se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento abbia luogo entro trenta giorni dalla fine del mese della consegna. Esso è aumentato o diminuito dell'1 % rispettivamente per ogni mese di rinvio o di anticipo del termine di consegna.

4. a) Qualora il prodotto di cui al paragrafo 1 non sia immesso in libera pratica in base al prezzo pagato dal primo acquirente nella Comunità, viene riscosso un dazio antidumping provvisorio pari al 33 % di 79,02 dollari USA.

b) Qualora tuttavia il dichiarante fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del prezzo pagato dal primo acquirente, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente regolamento, per carbonato di sodio leggero si intende il carbonato di sodio non compatto con un peso specifico inferiore a 0,7 kg/dm³, sotto forma di polvere o di granuli di diametro inferiore a 0,4 mm.

6. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

7. L'immissione in libera pratica di cui al paragrafo 1 è subordinata alla riscossione del dazio provvisorio a titolo di garanzia.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, le parti interessate possono esporre le loro opinioni e richiedere un'audizione da parte della Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi oppure sino all'emanazione di misure definitive da parte del Consiglio.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione